

IL TESTO DELLA SENTENZA

Tribunale di Firenze - Sezione
lavoro - Sentenza 24 novembre
2021 n. 781
Giudice Brigida Davia

Riders per il food delivery, attività etero-organizzata protetta dalla disciplina sul contratto subordinato

LA MASSIMA

Lavoro e formazione - Condotta antisindacale - Tutela lavoratore - Riders addetti al food delivery - Collaborazione etero-organizzata - Articolo 2 del Dlgs 81/2015 - Lavoro subordinato - Protezione equivalente per i riders al lavoro subordinato - Applicazione della disciplina del lavoro subordinato - Articolo 28 Statuto lavoratori - Applicabile. (Dlgs 81/2015, articolo 2; Statuto dei lavoratori, articolo 28) Il rapporto di lavoro dei cosiddetti "riders addetti al food delivery" è inquadrabile nell'ambito delle colla-

borazioni etero-organizzate di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 81/2015, con la conseguenza che detti lavoratori godono di una «protezione equivalente» a quella dei lavoratori subordinati con applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato, che, in assenza di specifiche restrizioni, si estende anche alla dimensione collettiva dei diritti dei lavoratori stessi, che ricomprende il procedimento per la repressione della condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

Sentenza

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2021

promossa da:

(omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis) e (omissis); (omissis); (omissis); elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)

(omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis) e dell'avv. (omissis); (omissis); (omissis); elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. De Marchis Carlo

(omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis) e dell'avv. (omissis); (omissis); (omissis); elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)

Parte ricorrente

contro

(omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis) e dell'avv. (omissis); (omissis); (omissis); (omissis); elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2021, (omissis) convenivano (omissis) opponendo il decreto ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 emesso in data 9 febbraio 2021 con

il quale era stato respinto il ricorso promosso fra le stesse parti in relazione alla dedotta antisindacalità delle seguenti condotte della convenuta:

a) Aver omesso di fornire alle organizzazioni sindacali ricorrenti l'informativa prevista dall'art. 6 CCNL terziario Distribuzione e Servizi e dal Dlvo 25/07 in relazione alla decisione di risolvere anticipatamente tutti i contratti in essere con i riders nell'ottobre 2020, omettendo in tal modo anche la successiva fase di consultazione;

b) Aver omesso, in relazione alla suindicata decisione, le procedure di informazione e consultazione previste dalla l. 223/91;

c) Aver posto in essere una illegittima attività di promozione, agevolazione e sostegno ai sensi dell'art. 17 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in favore della organizzazione sindacale (omissis) con conseguente danno dei sindacati ricorrenti, tramite l'improvvisa risoluzione di tutti i rapporti di lavoro in essere al fine di condizionare la prosecuzione dei rapporti all'accettazione dell'unico contratto firmato da (omissis) con (omissis).

Chiedevano quindi l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 28 e, di conseguenza, previo annullamento del decreto di rigetto, ordinarsi alla convenuta di fornire le informazioni omesse e di cessare tutte le forme di sostegno, promozione e agevolazione in favore dell'organizzazione (omissis), dichiarando l'inefficacia dei recessi dai contratti di lavoro dei rider, nonché la nullità e/o l'ineffi-

cacia del contratto sottoscritto da (omissis) con (omissis) in data 15 settembre 2020.

Deliveroo Italy srl si costituiva resistendo alle domanda. In particolare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per inapplicabilità dell'art. 28 l. 300/70, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle condotte relative alla sottoscrizione del cd CCNL rider, la carenza di legittimazione attiva delle sigle sindacali (omissis), l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze e l'infondatezza nel merito della domanda.

La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, è stata decisa a seguito di discussione effettuata in forma scritta.

QUESTIONI PRELIMINARI

Competenza territoriale

Sussiste la competenza del giudice adito alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato. (Cfr tra le altre Cass Sez. 6 - L, *Ordinanza n. 8938 del 19/04/2011*, la quale ha affermato il principio, ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, cod. proc. civ. nonché Cass Sez. L, *Ordinanza n. 23895 del 23/12/2004* e tutta la giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò basta a superare le doglianze di parte convenuta la quale assume che tutte le condotte denunciate sarebbero state poste in essere a (omissis), luogo ove hanno sede gli organi direttivi della società.

Ammissibilità della domanda ex art. 28 stat lav.

In primo luogo occorre chiarire che la questione di ammissibilità della particolare azione esperita dai sindacati ricorrenti non riguarda tutte le domande proposte, atteso che non può dubitarsi che la dedotta violazione degli obblighi di informazione previsti dall'art 6 CCNL terziario Distribuzione e Servizi (contratto collettivo che pacificamente disciplina rapporti di lavoro subordinato) possa essere fatta valere nelle forme previste dall'art 28 stat lav.

Quanto alle ulteriori domande valgono le seguenti considerazioni.

Dalla documentazione versata in atti emerge con chiarezza che i rapporti di lavoro instaurati dalla convenuta con i *rider*, alla data nella quale risultano poste in essere le condotte denunciate, presentavano le caratteristiche tipiche delle collaborazioni eterorganizzate.

Le prestazioni svolte dai *rider*, infatti, hanno natura prevalentemente personale, atteso il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni svolte e la minima attrezzatura personale necessaria (una bici ed uno smartphone cfr contratto standard doc 44 ric).

Le suddette prestazioni risultano inoltre continuative, nel senso che non sono occasionali (cfr Corte appello Torino n. 26/19) e sono svolte in maniera reiterata nel tempo al fine di soddisfare un interesse duraturo del committente al continuativo adempimento (il contratto standard prevede una durata a tempo indeterminato, con recesso possibile a seguito di preavviso di 30 giorni cfr doc 44 ric).

Presentano anche il carattere della eterorganizzazione atteso che la convenuta, tramite il software (nella versione pacificamente utilizzata al momento di commissione delle condotte denunciate) collegato allo smartphone del fattorino tramite una specifica app, disciplina le attività di consegna. In particolare, una volta prenotata una sessione di lavoro il *rider* deve recarsi nella zona prescelta ed effettuare il collegamento alla piattaforma 15 minuti prima dell'inizio della sessione, rendendosi in tal modo geolocalizzabile nell'area stessa (fatto non contestato). La prenotazione è liberamente cancellabile con un preavviso di 24 ore, mentre la cancellazione senza il rispetto del preavviso incide sulle statistiche di "affidabilità" del fattorino (cfr doc. 54 ric). Il singolo ordine che arriva al *rider* deve essere accettato entro 100 secondi altrimenti viene "disassegnato" (cfr doc. 57 ric). Il software calcola il percorso fino al ristorante e poi da questo all'indirizzo di consegna (cfr doc 65 ric). In caso di ordini doppi cioè ritirati in un unico ristorante ma da consegnare in posti diversi, il software non consente di accettarne uno solo e non consente l'autodeterminazione della sequenza di consegna in quanto fintanto che non viene consegnato il primo ordine non appare l'indirizzo della seconda consegna (fatto non contestato).

Reputa il giudicante che la riconducibilità dell'attività dei *rider* alle collaborazioni eterorganizzate di cui all'art 2 comma 1 l. 81/15 sia sufficiente (rendendo così non necessaria l'indagine sull'esistenza della, pur dedotta, subordinazione) a legittimare la speciale azione esperita dai sindacati in relazione a tutte le condotte denunciate atteso che:

a) È principio giurisprudenziale acquisito quello secondo cui l'art 2 comma 1 del Dlvo 81/15 ha riconosciuto alle collaborazioni organizzate dal committente «una protezione equivalente» a quella dei lavoratori subordinati con «applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato» (cfr Cass. Sez. L -, *Sentenza n. 1663 del 24/01/2020*), nella quale sono compresi i diritti affermati nello Statuto dei lavoratori;

b) In assenza di specifiche restrizioni (non desumibili dalla lettera né tantomeno dalla ratio della norma) la suddetta «protezione equivalente» si estende alla dimensione collettiva dei diritti dei lavoratori stessi, dimensione che notoriamente garantisce il rispetto e l'affermazione dei diritti individuali;

c) L'espressione «datore di lavoro» utilizzata nell'art 28 stat lav necessita di essere interpretata alla luce della innovazione legislativa suddescritta, atteso che, secondo quanto stabilito dal citato art 2 comma 1, nelle collaborazioni da lui organizzate il committente acquisisce tutti gli obblighi che il «datore di lavoro» ha nei confronti del lavoratore subordinato.

Deve inoltre escludersi che, nel caso di specie, l'equiparazione sia esclusa ai sensi del comma 2 del citato art 2 Dlvo 81/15 secondo cui «La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) omissis

A fronte delle decise contestazioni dei ricorrenti, i quali negano che (omissis) (sigla sindacale che ha firmato il contratto collettivo nazionale applicato in azienda) abbia i requisiti di rappresentatività richiesti dalla norma, sarebbe stato preciso onere della convenuta (che eccepisce la particolare ipotesi di esenzione) dimostrare l'esistenza dei suddetti requisiti.

Tale prova non risulta fornita.

Esclusa la rilevanza probatoria delle mere dichiarazioni alla stampa effettuate dal segretario del sindacato in questione (cfr doc 21 conv fase sommaria), resta la circostanza che (omissis) sia tra i componenti dell'Osservatorio permanente in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali (cfr doc 23 conv fase sommaria), giudicata insufficiente a dimostrare l'assunto atteso che la partecipazione del suddetto sindacato all'Osservatorio è stata dichiaratamente consentita esclusivamente in ragione del fatto che l'associazione risultava firmataria del contratto di cui si discute (cfr premesse del documento), il che rende il fatto neutro rispetto alla soluzione della questione all'esame del giudice.

Legittimazione attiva delle sigle sindacali ricorrenti

La lettera dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori è chiara ed univoca nell'attribuire la legittimazione ad agire alle «associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse» e quindi nel richiedere solo il requisito della diffusione nazionale del sindacato sul territorio nazionale senza esigere che l'associazione debba far parte di una confederazione ed essere maggiormente rappresentativa (cfr in termini Cass Sez. L., *Sentenza n. 3917 del 2004*).

Nel caso di specie, la diffusione nazionale di ciascuno dei sindacati ricorrenti risulta dagli atti e comunque non è contestata, di talché l'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere disattesa.

MERITO**LE CONDOTTE DENUNCIATE****Violazione degli obblighi di informazione****previsti dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.**

È pacifico in atti che la società convenuta, successivamente all'avvenuta stipula di un CCNL con (omissis) per il tramite dell'associazione di categoria (omissis), abbia proceduto nel corso del mese di ottobre 2020 ad inviare a tutti i ciclofattorini la seguente comunicazione:

Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal giorno 3 novembre non potrai più consegnare con (omissis) poiché non sarà più conforme alla legge. Se non desideri continuare a consegnare con (omissis) secondo i termini previsti dal CCNL, questa email costituisce il preavviso formale della risoluzione del tuo attuale contratto che terminerà il giorno 2 novembre 2020 (cfr doc 62 ric).

Tale comunicazione (astrattamente idonea a risolvere tutti i rapporti di lavoro in essere con i ciclofattorini) non è stata preceduta da alcuna attività di informazione e confronto con i sindacati.

È inoltre pacifico (in quanto non contestato) che la convenuta, occupi più di 50 lavoratori subordinati e applichi nella sua azienda il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.

Il suddetto CCNL all'art 6 prevede l'obbligo per i datori di lavoro delle aziende che occupino più di 50 dipendenti di fornire «alle organizzazioni sindacali e/o rsa e/o rsu informazioni, orientate alla consultazione tra le parti, così come previsto dal d.lgs 25/07, riguardanti:

a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa nonché la sua situazione economica,

b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione dell'impresa, dei contratti di lavoro».

Il giudicante concorda con i sindacati ricorrenti nel ritenere che, nel caso di specie, la - possibile - contemporanea cessazione di oltre 8.000 (secondo la stima incontestata delle associazioni ricorrenti) contratti di lavoro in essere (ampia categoria nella quale innegabilmente rientrano i contratti dei ciclo fattorini) costituisca un «rilevante cambiamento nell'organizzazione dell'impresa», che, in quanto tale, doveva essere oggetto di comunicazione e confronto con i sindacati.

Sussiste dunque la lamentata violazione degli obblighi di informazione.

Omissione delle procedure di informazione e consultazione di cui alla l. 223/91.

In via generale ed astratta occorre premettere che:

- la ritenuta applicabilità dell'art 2 comma 1 Dlvo 81/15 ai rapporti conclusi dalla odierna convenuta con i riders comporta l'assoggettamento dei suddetti rapporti «alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato», comprensiva delle norme previste in materia di recesso unilaterale di ciascuna delle parti, non espressamente escluse;

- in ogni caso l'ambito di applicazione delle tutele previste dalla l. 223/91, attuativa della direttiva 98/59/CE - è determinato dal concetto di «lavoratore» (*worker*) definito secondo «autonoma ed uniforme interpretazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione» e non «mediante rinvio alle normative degli Stati membri» atteso che con la direttiva suindicata, «il legislatore dell'Unione ha al tempo stesso inteso garantire una protezione di analoga natura dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri promuovendo il ravvicinamento degli oneri che dette norme di tutela comportano per le imprese nell'Unione europea» (così Corte giustizia unione europea Balkaya, C-229/14, EU:C:2015:455, punti 32 e 33, conf sentenza Commissione/Portogallo, C-55/02, EU:C:2004:605, punto 49);

- La nozione di «lavoratore» (*worker*), secondo giurisprudenza consolidata della Corte, «deve essere poi definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, e la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione» (così Corte giustizia unione europea C422/14 p. 29 conf, sentenze Commissione/Italia, C-596/12, EU:C:2014:77, punto 17, e Balkaya, C-229/14, EU:C:2015:455, punto 34);

- L'attività dei ciclofattorini di (omissis) rientra appieno

(per quanto sopra motivato) nella nozione comunitaria di "worker"

- rientra nella nozione di «licenziamento» ai sensi della direttiva 98/59/CE il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegue la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo (Corte di Giustizia C-422/14, p.ti da 50 a 54).

Dai principi suenunciati deriva che nel caso di specie, - ove è pacifico (in quanto non contestato) che un numero di riders pari o superiore a 5 abbia cessato anticipatamente il rapporto a seguito della modifica unilaterale dello stesso richiesta dalla convenuta - (cfr doc 62 ric), si sarebbero dovute utilizzare le procedure previste dalla l. 223/91, compresa quindi la comunicazione preventiva per iscritto (in mancanza di rsa o rsu) «alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Le associazioni ricorrenti rientrano nel novero dei destinatari della comunicazione individuati dalla norma in quanto sono associazioni di categoria (ognuna di esse annovera tra i suoi iscritti lavoratori eterorganizzati e parasubordinati) aderenti ad una confederazione (omissis) sicuramente rappresentativa sul piano nazionale.

Tale comunicazione è stata pacificamente omessa, di talchè sussiste la lamentata violazione della prerogativa sindacale.

Imposizione del contratto sottoscritto da (omissis)

Le associazioni ricorrenti assumono che l'imposizione (pena il recesso dal rapporto) a tutti i ciclofattorini del contratto sottoscritto da (omissis) con (omissis) avrebbe il carattere dell'antindicalità attesa la natura di "sindacato di comodo" della suddetta (omissis).

L'assunto appare fondato.

La "vicinanza" del suddetto sindacato alle posizioni datoriali emerge dai seguenti convergenti elementi indiziari:

A) le modalità di sottoscrizione dell'accordo e cioè nell'ambito di una trattativa non pubblicizzata e parallela rispetto a quella in atto presso il Ministero del Lavoro cui partecipavano le associazioni sindacali giudicate maggiormente rappresentative dal Ministero stesso, tra cui figuravano le odierne ricorrenti ma non (omissis) (cfr allegazioni in fatto effettuate dalle pag 29 a 31 del ricorso, non specificamente contestate);

B) l'omissione di qualunque forma di confronto tra il sindacato e i riders circa il contenuto dell'accordo che (omissis) intendeva firmare (fatto pacifico);

C) l'assenza di vertenze collettive o individuali portate avanti da (omissis) (sia prima che dopo la firma dell'accordo) in favore dei riders (fatto pacifico)

D) il contenuto del contratto sottoscritto, che sostanzialmente riproduce la disciplina prevista nei contratti predisposti dalla odierna convenuta, (salvo le maggiorazioni previste per il lavoro notturno e festivo cfr tabella punto 78 del ricorso) e che, per la sua ritenuta non corrispondenza ad una tutela effettiva dei lavoratori, ha portato alla esclusione (con 87 voti a favore e 4 contro) del-

l'(omissis) dal Comitato Economico e Sociale Europeo (fatto pacifico in quanto non contestato);

E) l'arenamento (conseguente alla firma dell'accordo con omissis) delle trattative con le altre sigle sindacali per la firma di ulteriori e diversi contratti (ad oggi nessun altro accordo risulta firmato, nonostante l'attualità del problema e l'urgenza della disciplina del settore) che ha comportato, di fatto il riconoscimento dei diritti sindacali alla sola (omissis) (cfr il CCNL applicato assicura ai soli rappresentanti sindacali di omissis i permessi retribuiti e i rimborsi spese pari ad € 70 per seduta per la partecipazione ad organismi paritari cfr doc 18 conv).

Si tratta di elementi univoci e concordanti a favore della natura non rappresentativa del sindacato e della natura discriminatoria dei privilegi concessigli, non giustificati dalla forza contrattuale del sindacato stesso.

RIMOZIONE DEGLI EFFETTI

La rimozione degli effetti delle accertate condotte antisindacali effettuate in forma omissiva comporta l'obbligo per l'azienda di effettuare le informative omesse e, - quale diretta conseguenza - , la declaratoria di inefficacia dei recessi unilaterali *ante tempus* dai contratti firmati con i singoli riders a seguito della mancata adesione degli stessi al contratto (omissis).

La convenuta è inoltre tenuta a cessare immediatamente la condotta commissiva, astenendosi dall'applicare, nel territorio di competenza dell'intestato Tribunale il CCNL firmato da (omissis) con (omissis).

La rilevanza della vicenda giustifica l'ordine di pubblicazione del presente decreto sulle edizioni locali dei quotidiani La Repubblica, Corriere della Sera e La Nazione.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

a integrale modifica del decreto emesso nella fase sommaria, accertata l'antisindicalità delle condotte come da motivazione, nonché l'inefficacia dei recessi unilaterali *ante tempus* dai contratti firmati con i singoli riders a seguito della mancata adesione degli stessi al contratto (omissis),

ORDINA

alla convenuta l'immediata cessazione delle condotte;

CONDANNA

la convenuta:

- a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dall'art 6 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi nonché le procedure di informazione e consultazione di cui alla l. 223/91 ;

- a cessare l'applicazione del CCNL (omissis)

- a pubblicare il testo integrale del presente decreto a sue spese e per una sola volta sulle edizioni locali dei quotidiani La Repubblica, La Nazione e Corriere della Sera;

- al pagamento in favore del sindacato ricorrente delle spese di giudizio, comprese quelle della fase sommaria, che liquida in complessivi Euro 9.700,00, oltre iva, c.p.a e contributo spese generali.

Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.